



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA FERMA, DA CERCA E DA SEGUITA ALL'INTERNO DELLE AREE CINOFILE TEMPORANEE (L.R. 10/2004 art. 18 comma 11) ISTITUITE ED AUTORIZZATE DALL'ATC "VASTESE"

Art. 1. Le aree cinofile temporanee dell'ATC Vastese di cui al presente regolamento, in ottemperanza alle disposizioni del PFVR, sono considerate di tipo B.

Art. 2. L'attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia nelle aree cinofile temporanee istituite dall'A.T.C. ai sensi della L.R. 10/2004 art. 18 comma 11, è consentita a tutti i cacciatori iscritti e ammessi, in regola con i versamenti previsti dalla legge (tassa di concessione governativa, tassa regionale e assicurazione di responsabilità civile verso terzi, versamento dell'ATC dell'ultima stagione venatoria), ed ai partecipanti a prove cinofile di lavoro ed attitudinali, e verifiche zootecniche, che siano state autorizzate dall'ATC stesso.

Art. 3. L'accesso alle aree cinofile temporanee dell'ATC Vastese è finalizzato esclusivamente all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia ed allo svolgimento di prove cinofile di lavoro ed attitudinali e verifiche zootecniche degli stessi (organizzate dall'ENCI e/o da altre organizzazioni).

Art. 4. L'attività di addestramento potrà iniziare il giorno successivo alla chiusura della caccia, e terminerà il **30 aprile**; le attività riprenderanno il **15 luglio** e termineranno il **31 agosto**.

Art. 5. L'allenamento e l'addestramento dei cani nelle aree cinofile temporanee è consentito per 5 giorni settimanali con esclusione del martedì e del venerdì.

Art. 6. Nelle aree cinofile temporanee possono essere introdotti soltanto cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed in regola con le vigenti normative di carattere sanitario.

Art. 7. In ogni area cinofila temporanea possono essere introdotti un numero massimo di...**6**...cani da seguita e di **2**. cani da ferma o da cerca per ciascun conduttore.

Art. 8. Nelle aree cinofile non è possibile introdurre armi da fuoco e dispositivi-strumenti che possano arrecare disturbo-offesa alla selvaggina (petardi, ecc.) eccezion fatta per le pistole a salve (scacciacani) utili all'addestramento dei cani e alla verifica dell'addestramento.

Art. 9. L'addestramento e l'allenamento dei cani, da parte dei cacciatori e cinofili autorizzati, nelle aree cinofile a gestione dell'A.T.C. è consentito, da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Art. 10. L'addestramento e l'allenamento dei cani deve avvenire tassativamente in terreni non in attualità di coltivazione; gli eventuali danni alle colture, agli animali e/o cose causati dai cani condotti o dai conduttori saranno risarciti da questi ultimi; il Co.Ges dell'ATC Vastese è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale per i danni derivanti dall'attività di conduzione, addestramento ed allenamento dei cani all'interno delle aree oggetto del presente regolamento.

Art. 11. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non diversamente sanzionate, trova applicazione quanto disposto dalla L.R. 10/2004 e successive modifiche ed integrazioni.